



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP19011

Data: 03/10/2019

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/09/2019 relativo all'incontro (14662) di Campionato Nazionale Maschile Under 17 disputatosi a Palagorà (MI) il 28/09/2019 tra HC Varese 1977 U17 (743) e Fassa / Alleghe U17 (020).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Sportiva Hockey Club Fassa (020)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi della regola 3.2 delle N.O.F.A. Giovanili 2019/2020.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Angoletta Thomas** (n. tessera 80992) ai sensi dell' Art.26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 119 del Regol. Uff. di Gioco.

D) Motivazione:

Sportiva Hockey Club Fassa (020) : dal rapporto arbitrale è emerso che la squadra predetta ha preso parte alla gara schierando una formazione composta da 13 giocatori di movimento ed un solo portiere, in violazione di quanto dispone la regola 3.2 delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili 2019/2020 che prevede inderogabilmente, ai fini della regolarità dell' incontro, un numero minimo di 13 giocatori di movimento e due portieri.

Conseguenza, sotto il profilo disciplinare, di tale violazione è quella della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 5-0, ai sensi della citata norma.

Manda alla Segreteria Hockey FISG ed Ufficio Campionati per la rettifica del risultato di gara e l'aggiornamento della classifica

Angoletta Thomas (n. tessera 80992): OMISSIS

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Sportiva Hockey Club Fassa (020).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi